

COMUNE DI PORTIGLIOLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE (ART. 12 - 2^ COMMA
LEGGE 127/97)**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 08 del 28 aprile 2010

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, senza reclami o opposizioni,
dal 03/05/2010 al 18/05/2010

Esecutivo in data 19 maggio 2010

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Stranges

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n.127, l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla L. 24.12.1908 n.783, e successive modificazioni, nonche' al regolamento approvato con regio decreto 17.6.1909 n.454.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE BENI DA ALIENARE

I beni da alienare sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una perizia di massima.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL VALORE BASE DI VENDITA

Il valore base di vendita dell'immobile e' determinato, una volta approvato il bilancio preventivo e prima di procedere alla alienazione, con apposita perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative piu' coerenti alla natura del bene da valutare.

La perizia estimativa deve espressamente specificare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore di mercato dell'immobile ed inoltre, anche al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione, il grado di interesse all'acquisto ed il potenziale mercato (nazionale, regionale, locale, particolare).

Al prezzo di stima cosi' determinato sono aggiunte le spese di pubblicita' dell'alienazione e le eventuali spese tecniche sostenute o da sostenere per la redazione di frazionamenti o altri atti catastali ecc. La somma delle spese come sopra determinate costituisce il prezzo base di vendita al netto dell'I.V.A., se dovuta.

Nel caso in cui siano gia' pervenute offerte da parte di privati, per loro libera iniziativa, il prezzo base di vendita non puo' essere, comunque, inferiore alla migliore offerta, aumentata degli importi di cui al comma precedente.

ART. 4 VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE

Quando il bene e' gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e il contratto dovra' essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni in materi

ART. 5 BENI VINCOLATI

La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, e' subordinata all'espletamento della formalita' necessarie per l'eliminazione del vincolo.

CAPO II
PROCEDURE DI VENDITA

ART. 6
METODI DI ALIENAZIONE

Alla vendita dei beni immobili si procede mediante asta pubblica o trattativa privata, in connessione al grado di appetibilità e alle caratteristiche del bene e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

ART. 7
ASTA PUBBLICA

Il sistema dell'asta pubblica è quello normalmente utilizzato per la vendita dei beni immobili.

Le modalità di pubblicità della gara variano in relazione al potenziale interesse all'acquisto del bene offerto (dato dalla natura del bene stesso e dalla sua potenziale utilizzazione) e al prezzo di stima e vengono individuate come segue:

a) se l'interesse all'acquisto è riconducibile ad un mercato molto vasto, a livello nazionale o internazionale, e il prezzo di stima è superiore comunque a L. 1.000.000.000, pari a Euro 516.456,90, i canali di pubblicità utilizzabili sono l'Albo Pretorio, l'affissione di avvisi nell'intero territorio comunale, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed il bollettino ufficiale della regione;

b) se l'interesse all'acquisto è riconducibile ad un mercato ristretto, di ambito provinciale o regionale, e il prezzo di stima è superiore comunque a L. 200.000.000, pari ad Euro 103.291,38, i canali di pubblicità utilizzabili sono l'Albo Pretorio, l'affissione di avvisi nell'intero territorio comunale, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate a carattere nazionale che ricevono gratuitamente le inserzioni, almeno un quotidiano a diffusione regionale ed il bollettino ufficiale della regione.

c) se l'interesse all'acquisto è ristretto ad una cerchia di interessati fra gli abitanti del comune e dei comuni vicini e il prezzo di stima è inferiore a L. 200.000.000 i canali di pubblicità utilizzabili sono l'Albo Pretorio, l'affissione di avvisi nell'intero territorio comunale, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate a carattere nazionale che ricevono gratuitamente le inserzioni, settimanali a diffusione locale.

L'avviso di gara andrà redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento.

ART. 8
TRATTATIVA PRIVATA

Qualora l'asta pubblica, espletata nei modi di cui all'articolo precedente, sia andata deserta e non si ritenga opportuno effettuare un secondo esperimento ad un prezzo base inferiore, previo provvedimento motivato potranno effettuarsi tentativi per la vendita del bene immobile a trattativa privata tra potenziali acquirenti, ad un prezzo comunque non inferiore del 20% a quello previsto nell'ultimo tentativo infruttuoso di asta pubblica.

La trattativa privata diretta con un solo acquirente è consentita, sulla base del prezzo di stima determinato con le modalità del precedente articolo 3, solo nel caso in cui sussistano ragioni tali

che ne consiglino o, addirittura, ne impongano l'utilizzo, le quali dovranno, comunque, essere dettagliatamente riportate nel provvedimento autorizzatorio.

CAPO III PROCEDIMENTO DI GARA

ART. 9 METODO

L'asta pubblica si tiene con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, determinato ai sensi del precedente articolo 3, indicato nell'avviso di gara.

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata, nel termine fissato dall'avviso d'asta che non può essere comunque inferiore ai 40 giorni né superiore ai 50 giorni dalla data dell'avviso stesso. Per le aste di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 7 il termine non potrà eccedere i 30 giorni.

Per partecipare alla gara dovranno essere prodotte, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la dichiarazione di avere preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza, lo stato degli immobili e la loro attuale destinazione urbanistica nonché la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l'offerta pervenuta.

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, si riterrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

Possono essere presentate offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla; l'offerente, nel caso di aggiudicazione, provvederà alla dichiarazione della persona all'atto dell'aggiudicazione stessa o entro tre giorni a decorrere da quello di svolgimento della gara.

ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'apertura delle offerte viene effettuata pubblicamente dalla apposita commissione composta secondo le vigenti norme regolamentari.

L'aggiudicazione è fatta all'offerta più alta, il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso di gara. In caso di offerte di pari importo si procede seduta stante ad una licitazione, con le modalità ritenute più opportune dalla commissione, tra i presenti alla gara che hanno presentato tali offerte.

Nel caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o nessuno dei presenti voglia migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte.

Le operazioni della Commissione sono oggetto di specifici verbali.

ART. 12
SVINCOLO CAUZIONE

La cauzione e' sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari e tale svincolo avviene nella stessa giornata per i concorrenti presenti.

La cauzione prodotta dagli aggiudicatari e' svincolata dopo la firma del contratto; e' data facolta' all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione, costituita in numerario.

ART. 13
STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto e' stipulato nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data di esecutivita' dell'atto di definitiva aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.

In caso di mancata stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario, questi, previa costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, perdera' l'intera cauzione e, nel caso in cui l'amministrazione riterra' opportuno procedere ad una nuova asta, le relative spese saranno addebitate all'aggiudicatario medesimo.

ART. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, alla scadenza dei termini della ripubblicazione all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dalla Legge.

- dare atto che tutte le norme contenute nel regolamento dei contratti che contrastino con il presente regolamento vengono abrogate.

Allegato

"Avviso di Asta Pubblica per Alienazione Immobile Comunale"

IL DIRIGENTE

In esecuzione della deliberazione consiliare n. del

Rende noto

che nella Sede Municipale, Sala del Comune di il giorno con inizio alle ore, dinanzi all'apposita Commissione prevista all'art.... del Regolamento dei contratti avra' luogo un'asta pubblica per la vendita del seguente immobile:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CON L'ESATTA INDIVIDUAZIONE CATASTALE E RELATIVO PREZZO A BASE DI GARA

CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA.

- 1) La vendita dell'immobile sopradescritto avra' luogo a mezzo di asta pubblica, sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite nel Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare, ai sensi del 2^ comma dell'art.12 della Legge 127/97, approvato con deliberazione consiliare n..... del.....
- 2) L'asta pubblica si terra' con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso, ai sensi dell'art. 9 e seguenti del precitato regolamento.
- 3) Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di, mediante raccomandata postale, non piu' tardi delle ore del giorno precedente a quello fissato per la gara, i seguenti documenti:
 - a) Offerta redatta in carta bollata, debitamente sottoscritta con firma leggibile. L'offerta dovra' essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta contenente l'offerta dovra' essere inserita in un'altra busta, anch'essa controfirmata sui lembi di chiusura, contenente tutti gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara. All'esterno di quest'ultima busta dovra' essere posta la seguente dicitura:
-"Offerta per la vendita dell'immobile comunale".
La suddetta indicazione dovra' essere ripetuta nell'offerta.
Non sara' accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta e non sara' consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta piu' vantaggiosa ottenuta.
 - b) Dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile, redatta in carta libera con allegata copia di un documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 3, comma 11 della legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 10 delle legge 191/98, di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell'immobile, nonche' di aver piena conoscenza dell'attuale destinazione urbanistica dell'immobile medesimo. Detta dichiarazione dovra' contenere le complete generalita' dell'offerente, nonche' il recapito per le comunicazioni concernenti la gara. Si precisa che la documentazione relativa allo stato dell'immobile interessante la suddetta dichiarazione e' disponibile per la visione dei concorrenti presso l'Ufficio
 - c) Quietanza della Tesoreria Comunale - per un importo non inferiore al 5% della base d'asta come sopra stabilita per fondo spese contrattuali.

d) Quietanza della medesima Tesoreria Comunale per un importo non inferiore al 5% della base d'asta per cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta. Tale deposito assumerà al momento dell'aggiudicazione titolo di caparra.

4) L'aggiudicazione sarà fatta a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello posto a base d'asta.

All'aggiudicazione si farà luogo anche nel caso di una sola offerta. In caso di presentazione di offerte uguali, si procederà seduta stante ad una licitazione, con le modalità ritenute più opportune dalla commissione, tra i presenti alla gara che hanno presentato tali offerte.

Nel caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o nessuno dei presenti voglia migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte.

5) L'aggiudicatario dovrà stipulare l'atto di vendita nel termine che gli verrà tempestivamente comunicato dall'Amministrazione Comunale ed in caso di mancata stipula nel termine prescritto esso, oltre a perdere l'intera caparra, sarà tenuto all'eventuale risarcimento dei danni. All'atto della stipula dovrà essere versata l'intera somma a saldo del prezzo d'acquisto dell'immobile.

6) Ultimata la gara, i depositi cauzionali saranno immediatamente restituiti agli offerenti non rimasti aggiudicatari.

Tutte le spese per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario acquirente.

7) Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate, si rinvia alle disposizioni del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare.

Notizie, informazione e chiarimenti sul contenuto del presente bando potranno essere richiesti presso l'Ufficio del Comune di (Tel.....).

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRIGENTE